

Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

RG n. 16330/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il collegio composto dai magistrati:

dott. Gabriella Ratti	Presidente
dott. Enrico Astuni	Giudice
dott. Luca Martinat	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DEFINITIVA**

Nella causa civile iscritta al n. 16330/2015

Promossa da

**De Luca Giuseppe**, rappresentato e difeso dall'Avv.to Nicola Lucarelli giusta delega in calce alla comparsa in riassunzione, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Frejus n. 12, presso lo studio dell'Avv.to Elena Banin;

- PARTI ATTRICE -

contro

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria - Sai S.p.A.)**, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Prof. Oreste Cagnasso, Vittorio Lupoli, Marco D'Arrigo e Prof. Andrea La Mattina, ed elettivamente domiciliata in Torino, via Torricelli n. 12, presso lo studio del Prof. Oreste Cagnasso e dell'avv.to Marco D'Arrigo;

pagina 1 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 2908dcef7168e498a246cd37609c13 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd



Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

- PARTE CONVENUTA -

e contro

Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, Gioacchino Paolo Ligresti e Giulia Maria Ligresti,  
contumaci;

- TERZI CHIAMATI

Camera di consiglio: in data e nella composizione del 10 marzo 2017.

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI:

##### Parte attrice:

*"Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, richiesta o eccezione, accogliere la domanda di parte attrice e quindi:*

- *accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2395 c.c., ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale diretto patito in conseguenza della sottoscrizione, avvenuta nel periodo giugno 2011- luglio 2012, dell'intero pacchetto azionario detenuto in Fondiaria-Sai, pari a complessivi € 16.244,00, per tutte le causali descritte in narrativa;*
- *per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale diretto subito dal Sig. De Luca come sopra individuato, per tutto quanto premesso in narrativa;*
- *accertare e dichiarare il diritto del Sig. De Luca all'ottenimento del risarcimento per le perdite ingiustamente subite per effetto della vendita forzata dei titoli precedentemente detenuti in Banco Popolare, Intesa San Paolo, AzA, pari ad € 9.656,86, per le causali tutte descritte in narrativa;*
- *per l'effetto, condannare in solido gli odierni convenuti al pagamento della somma di € 9.656,86 in favore del Sig. Giuseppe De Luca, per tutte le causali definite in narrativa;*
- *con vittoria di spese ed onorari tutti di giudizio".*

##### Parte convenuta Unipolsai Assicurazioni s.p.a.:

*"Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione:*

- *nel merito, dichiarare infondate e respingere tutte le domande dell'attore Giuseppe De Luca e per l'effetto assolvere la convenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. da ogni avversaria pretesa;*

pagina 2 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2508dcecf7b88e4956a2e46cd37609c03 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1380dd



Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

- in via di mero subordine, limitare l'entità del risarcimento eventualmente posto a carico della convenuta, deducendo da esso le somme che l'attore avrebbe potuto incassare con la vendita delle azioni Fondiaria acquistate e sottoscritte nel 2011 e 2012 e/o comunque deducendo il controvalore delle azioni Fondiaria mantenute in proprietà dall'attore;

- nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) delle domande dell'attore Giuseppe De Luca: (a) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti Signori Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, Gioacchino Paolo Ligresti e Giulia Maria Ligresti, e, per l'effetto, (b) condannare questi ultimi, in solido o come meglio ritenuto, a tenere indenne UnipolSai Assicurazioni S.p.A. da quanto questa dovesse essere tenuta a pagare a favore dell'attore.

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire, modificare e precisare le proprie domande, anche alla luce delle difese avversarie.

Vinte spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge".

#### MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1) Nel presente procedimento De Luca Giuseppe citava in giudizio (in riassunzione dopo la declaratoria parziale di incompetenza territoriale adottata dal Tribunale di Larino) UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria - Sai S.p.A.), esponendo: 1) di aver acquistato il 22 giugno 2011 Giuseppe n. 1121 azioni ordinarie Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.A. per un valore di € 5.006,67, più importi relativi alle commissioni bancarie; 2) di aver pochi giorni dopo (in data 15.7.2011) sottoscritto nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato da Fondiaria il 14 maggio 2011/22 giugno 2011 ulteriori 2.242 azioni ordinarie per un valore complessivo di € 3.375,00; 3) che il prospetto informativo pubblicato il 24 giugno 2011 relativamente all'Aumento di Capitale 2011 sarebbe stato "molto vago e poco rispondente ai parametri legali di trasparenza, poiché conteneva esclusivamente sommarie indicazioni circa l'eventualità dell'aumento delle riserve destinate al rimborso dei sinistri per RC Auto" con la conseguenza che "le informazioni incomplete rese da Fondiaria - Sai nel prospetto informativo depositato in Consob il 24.6.2011... hanno indotto... l'odierno attore a sottoscrivere una tipologia di investimento al quale, in caso di completezza di informazioni, non avrebbe aderito"; 4) che successivamente, a novembre 2011, il Gruppo Fondiaria-Sai chiuse il bilancio di esercizio in perdita, provvedendo a rivalutazioni delle riserve tecniche del ramo danni per circa 800 milioni di euro; 5) che, di conseguenza, in data 27 giugno 2012/5 luglio

pagina 3 di 17

Firmato Da: /MARTINAT LUCCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2908dcef7b88e4695a4246cd37609c03 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b0dd



Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

2012 Fondiaria deliberava un ulteriore aumento di capitale per Euro 1,1 mld; 6) che a seguito del raggruppamento di azioni Fondiaria nel rapporto di 1 nuova azione ogni 100 possedute, il 2 luglio 2012 l'attore diveniva titolare di n. 33 azioni Fondiaria rispetto alle 3.363 originariamente possedute; 7) che a luglio 2012 l'attore decideva di dismettere le partecipazioni di cui era titolare in alcune società quotate *"al fine di conseguire la disponibilità economica per poter aderire all'aumento di capitale Fondiaria-Sai del 2012"*, di sottoscrivere l'aumento di capitale 2012, *"nella speranza di poter mantenere immutata la propria partecipazione sociale e recuperare i propri soldi"*; 8) che, pertanto, con l'adesione all'aumento di capitale 2012, gli venivano assegnate nell'agosto 2012 n. 8316 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di € 8.328,00 comprensivo di commissioni bancarie; 9) che il prospetto informativo relativo all'aumento di capitale 2012 sarebbe stato *"lacunoso e omissivo, non lasciando assolutamente presagire, nell'ottica del piccolo risparmiatore, il nefasto andamento successivo delle azioni Fondiaria-Sai sui mercati regolamentati"*; 10) di voler pertanto essere risarcito del danno patito, dovendosi ritenere la convenuta responsabile ex art. 2395 c.c. quale responsabile civile dei fatti illeciti posti in essere dai propri amministratori in quanto questi ultimi sarebbero stati colpevoli, ai sensi del citato art. 2395 c.c., per le omissioni del Prospetto 2011 e del Prospetto 2012 nonché ai sensi dell'art. 21 TUF, poiché Fondiaria avrebbe violato *"l'obbligo, gravante sugli intermediari finanziari, di informare i propri clienti in sede di contrattazione"*; 11) di voler pertanto essere risarcito per le somme spese per l'acquisto nel periodo giugno 2011-luglio 2012 dell'intero pacchetto azionario detenuto in Fondiaria-Sai, pari a complessivi € 16.244,00, nonché per le perdite ingiustamente subite per effetto della vendita forzata dei titoli precedentemente detenuti in Banco Popolare, Intesa San Paolo, A2A, pari ad € 9.656,86, in quanto vendite disposte al solo fine di procurarsi la provvista per partecipare all'aumento di capitale 2012.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria - Sai S.p.A.), costituitasi in giudizio, eccepiva: 1) la correttezza delle informazioni fornite in merito alle condizioni patrimoniali in occasione dei due aumenti di capitale; 2) di non essere un intermediario finanziario, ma un emittente strumenti finanziari, con conseguente impossibilità di applicare l'art. 21 Tuf; 3) l'assenza del nesso di causa fra condotte contestate e danni patiti dall'attore; 4) la necessità di diminuire l'eventuale danno patito dall'attore in relazione al valore attuale delle azioni da lui possedute; 5) il comportamento colposo dell'attore medesimo ex art. 1227 c.c., tale da elidere ogni responsabilità

pagina 4 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2908dcef7b88e4695a4246cd37609c8 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b0dd



Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

dell'intermediario; 6) di voler chiamare in causa in manleva gli ex amministratori (che rimanevano contumaci) per esser da essi eventualmente manlevati in caso di condanna a favore dell'attore.

Come sopra anticipato, la causa veniva inizialmente introdotta dall'attore avanti al Tribunale di Larino nei confronti sia degli ex amministratori Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, Giocchino Paolo Ligresti e Giulia Maria Ligresti sia nei confronti della società convenuta quale responsabile in solido (che a sua volta citava in giudizio in manleva gli ex amministratori predetti).

Il Tribunale di Larino, peraltro, tratteneva avanti a sé solamente la domanda proposta dall'attore verso gli ex amministratori, declinando invece la propria competenza a favore del Tribunale di Torino in relazione alla domanda formulata verso Fondiaria, con la conseguenza che oggetto di questa decisione è solamente quest'ultima domanda (con la conseguenziale domanda in manleva formulata dalla convenuta nei confronti degli ex amministratori).

La causa giungeva, infine, a decisione senza l'assunzione dei mezzi istruttori dedotti dalla sola parte attrice.

2) Ciò posto, il Collegio in via preliminare rileva come la presente controversia, sia di competenza del Tribunale delle Imprese.

Infatti, parte attrice ha citato in giudizio UnipolSai rappresentando una sua responsabilità per fatto illecito dei suoi organi gestori ex artt. 2395 e 2049 c.c. (norma, quest'ultima, non espressamente richiamata ma che è alla base della chiamata in corresponsabilità in solido quale responsabile civile).

Ritiene dunque il Collegio che l'espressa invocazione di una responsabilità degli amministratori (pur non più chiamati direttamente in causa dall'attore a seguito della separazione delle cause da parte del Tribunale di Larino) quale titolo a presupposto della dedotta responsabilità della società sia idonea a radicare la competenza del Tribunale delle Imprese (nello stesso senso Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 14/11/2013, in De Jure).

In secondo luogo va detto che la controversia ha ad oggetto un accertamento relativo ad un rapporto societario (seppure sotto il solo profilo risarcitorio), ovvero la qualità di socio ricoperta dall'attore che in questa veste ha partecipato all'aumento di capitale del 2011 e 2012, ragion per cui anche sotto tale profilo deve essere ravvisata la competenza del Tribunale delle Imprese.

pagina 5 di 17



Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2508dcef7b88e4959a2e46cd37609c18 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b1dd

Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

3) Tanto premesso, venendo quindi alla trattazione nel merito della domanda attorea, il Collegio rileva in primo luogo come la società convenuta non sia (palesamente) un intermediario finanziario, ma un emittente strumenti finanziari, con la conseguenza che le norme del Tuf (a cominciare dagli artt. 21 e sg espressamente indicati dall'attore) non gli sono in alcun modo applicabili (salvo l'art. 94, dedicato espressamente agli emittenti, su cui infra si tornerà).

Unipolsai, dunque, non può essere ritenuta responsabile per la violazione dei doveri di diligenza, trasparenza ed informazione propri dell'intermediario finanziario per il semplice e dirimente motivo di non rivestire la qualifica di intermediario finanziario, essendo infatti la responsabilità dell'emittente di titoli propri concetto ben distinto dall'attività di negoziazione di titoli emessi da altri soggetti.

4.) In questo paragrafo si analizzerà quindi la domanda attorea nei confronti di UnipolSai, verso cui l'attore addebita alternativamente una responsabilità ex art. 94 TUF connessa ai prospetti informativi ritenuti mendaci pubblicati in occasione degli aumenti di capitale del 2011 e del 2012 oppure ex art. 2395 e 2049 c.c., poiché Fondiaria (oggi UnipolSai) dovrebbe rispondere delle violazioni compiute dai suoi ex amministratori: trattasi, dunque, di due *causae petendi* distinte, ma fondate sullo stesso substrato materiale, ovvero la mendacità delle informazioni rese in occasione degli aumenti di capitale, con particolare riferimento alla sottovalutazione della necessità di procedere ad una cospicua rivalutazione delle riserve del ramo danni, in particolare modo in relazione ai sinistri automobilistici, a seguito di una nota sentenza del giugno 2011 con cui la Corte di Cassazione aveva riconosciuto la possibilità di estendere a tutto il territorio nazionale le Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia presso il Tribunale di Milano in merito alla quantificazione del danno biologico o, più in generale, non patrimoniale.

Ciò posto, va detto che le argomentazioni difensive di UnipolSai sono da ritenere complessivamente fondate, sì da poter giustificare anche singolarmente il rigetto della domanda dell'attore.

In via preliminare va peraltro rilevato come effettivamente la società possa essere chiamata a rispondere ex art. 2049 c.c. dei fatti illeciti compiuti dai propri amministratori dal momento che *"nell'ambito della responsabilità per fatto illecito compiuto dall'amministratore di una società di capitali, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, si deve distinguere l'atto compiuto al di fuori dell'attività gestoria ed incidente nella sfera della sua attività individuale (di cui l'amministratore*

pagina 6 di 17

Firmato Da: /MARTINAT LUCCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2908dcef7b88e4695a2e46cd37609c03 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b0dd



Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

risponde ai sensi dell'art. 2043, senza impegnare la responsabilità della società amministrata) e l'atto illecito compiuto nell'ambito dell'attività gestoria, regolato dall'art. 2395 c.c. Di tale atto illecito risponde la società amministrata; il titolo di tale responsabilità, che si aggiunge a quella dell'amministratore in proprio, si può far discendere o dal rapporto organico dell'amministratore con la società, che risponde del fatto illecito dei soggetti portatori dei propri organi; ovvero dal principio dell'art. 2049 c.c., estensivamente inteso (per tale problematica, si vedano Cass. 12 giugno 1969 n. 2074; Cass. 3 novembre 1983 n. 6469, in motivazione)": Cassazione civile, sez. I, 05/12/1992, n. 12951, più recentemente Tribunale Milano, sez. X, 03/10/2009, n. 11786 in De Jure).

Il nucleo essenziale delle contestazioni alla base della domanda di risarcimento formulata dall'attore è dunque fondato sulla mendacità delle notizie che sarebbero state fornite da UnipolSai in occasione dei due aumenti di capitale sottoscritti dall'attore medesimo, che in particolare fa leva sulla responsabilità ex art. 94 TUF (norma del Tuf sicuramente applicabile ad UnipolSai essendo dedicata espressamente al soggetto emittente le azioni) e sui prospetti mendaci pubblicati in vista dei due aumenti di capitale.

Deve peraltro essere a questo punto osservato che la sentenza penale di condanna a carico degli ex amministratori della convenuta citata da parte attrice nella comparsa conclusionale non può fare stato in questo giudizio in quanto non irrevocabile, in quanto l'attore non deduce di essersi costituito parte civile ed in quanto, soprattutto, l'eventuale responsabilità penale nella redazione di scritture contabili false non è di per sé prova dell'esistenza del nesso causale fra le suddette falsità e gli acquisti compiuti dall'attore.

UnipolSai, in effetti, eccepisce in primo luogo la mancata prova del nesso di causa fra falsità contestate e i vari acquisti operati dall'attore.

Al riguardo il Tribunale rileva che secondo costante orientamento giurisprudenziale "ai fini dell'accoglimento dell'azione di responsabilità degli amministratori per la presentazione di risultanze non corrette in bilancio in occasione di una cessione di quote sociali, non è necessaria la prova di attività decettive poste in essere nei confronti del terzo acquirente o di un inganno perpetrato nei suoi confronti. Quest'ultimo deve però dimostrare come l'illegittima rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica risultante dal bilancio predisposto dagli amministratori sia stata determinante per l'acquisto delle azioni di quella società" Cassazione civile, sez. I, 18/02/2016, n. 3186

pagina 7 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2508dcef7b88e4695a2e46cd37609c03 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b0dd



Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

In altre parole, qualora si deduca la falsità delle comunicazioni sociali a fondamento della propria richiesta risarcitoria, deve essere ricordato che *"in ipotesi di bilancio contenente indicazioni inveritiere, che si assumano aver causato l'affidamento del terzo circa la solidità economica-finanziaria della società e la decisione del medesimo di contrattare con essa, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l'amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso è onerato di provare non soltanto tale falsità, ma anche, mediante qualsiasi mezzo di prova, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto, da cui sia derivato un danno in ragione dell'inadempimento della società alle proprie obbligazioni"* Cassazione civile, sez. I, 08/09/2015, n. 17794.

Spetta, dunque, all'attore provare di avere prima acquistato le azioni UnipolSai nel giugno del 2011 e quindi di aver aderito ai due successivi aumenti di capitale confidando nella correttezza dei dati contenuti nei prospetti informativi accompagnatori dei due aumenti di capitale, dovendo dimostrare – anche in via presuntiva – che senza l'asserita falsità dei dati suddetti non avrebbe acquistato le azioni o aderito agli aumenti di capitale.

Ciò posto, va detto che in relazione all'acquisto di azioni compiuti da De Luca in data 22.06.2011 (prima, quindi, della pubblicazione del prospetto relativo al primo aumento di capitale) manca del tutto ogni allegazione da parte dell'attore in ordine ai dati la cui falsità lo indusse ad acquistare le azioni, come correttamente eccepito dalle due convenute.

L'attore, infatti, ha concentrato lo sviluppo del proprio argomentare esclusivamente facendo leva sulla falsità delle informazioni legate all'aumento di capitale avvenuto nel luglio del 2011 o sulle falsità legate al bilancio relativo all'esercizio 2011 (peraltro sempre facendo valere la stessa doglianza relativa alla sottovalutazione della riserva sinistri), mentre mai ha trattato specificatamente le falsità di cui sarebbe stato vittima in occasione dell'acquisto di azioni avvenuto in data 22.06.2011 (quando le informazioni connesse all'aumento di capitale non erano ancora state fornite in quanto esse furono pubblicate solamente il 24.06.2011, ovvero due giorni dopo l'acquisto operato dall'attore, e neppure era stato pubblicato il bilancio relativo al 2011, la cui pubblicazione è datata 27.03.2012, essendo stato peraltro pubblicato a marzo 2011 una breve anticipazione in cui si annunciava una perdita record per il bilancio 2010, sicuro indice del momento difficile in cui versava Fondiaria).

L'attore, peraltro, era consapevole che subito dopo l'acquisto da parte sua delle azioni sarebbe stato eseguito un aumento di capitale connesso alla necessità di superare le difficoltà finanziarie

pagina 8 di 17

Firmato Da: /MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2908dcef7b88e4695a4246cd37609c03 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b0dd





Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

della società convenuta, in quanto la decisione relativa era già stata annunciata da mesi: egli, dunque, era ben consapevole che se avesse voluto mantenere costante la propria partecipazione azionaria avrebbe dovuto sostenere un aumento di capitale a pagamento di una società che presentava bilanci in forte passivo, ed il cui titolo azionario, come documentato da parte convenuta, era incorso da tempo in un trend particolarmente ribassista.

È evidente, pertanto, l'assenza di adeguata allegazione degli elementi costitutivi della domanda in relazione agli acquisti di azioni antecedenti al primo aumento di capitale, dal momento che essi non possono essere stati in alcun modo condizionati dal prospetto relativo all'aumento di capitale 2011 ed al bilancio 2011 in quanto documenti solo successivamente formatisi, circostanza che implica il rigetto della domanda stessa per mancata allegazione e quindi prova del nesso causale, prova che per l'appunto ricadeva sull'attore.

Ritiene quindi il Collegio che manchi la prova del nesso causale anche in relazione alla decisione di partecipare all'aumento di capitale del luglio 2011 ed a quello del 2012.

Al riguardo il Tribunale cita anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. un proprio precedente reso in un caso analogo (e prodotto da parte convenuta come doc. n. 16) in cui è stato affermato quanto segue:

*"L'attore, in effetti, sostiene di avere aderito all'aumento di capitale sulla base di "notizie confortanti sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società emittente" contenute nel prospetto informativo allegato all'aumento di capitale, ma tale argomentazione non può essere condivisa.*

*Al riguardo va infatti segnalato che le notizie pubblicate dalla stessa UnipolSai o da operatori terzi erano tutto tranne che confortanti.*

*Infatti: 1) in data 23 marzo 2011, a seguito della presentazione dei risultati relativi all'esercizio 2010, Goldman Sachs aveva pubblicato un report, nel quale essa aveva fornito una indicazione "sell" (ossia di disinvestimento) con riguardo alle azioni Fondiaria, motivando tale indicazione - tra l'altro - sulle criticità legate alle riserve tecniche (doc. 2 UnipolSai); 2) il prospetto informativo, lungi dal rappresentare una situazione idilliaca ed in via di certa stabilità nel caso di buon esito dell'aumento di capitale, aveva al contrario segnalato che "il bilancio consolidato evidenzia con riferimento all'esercizio chiuso al 31.12.2010 e 2009 una perdita rispettivamente pari a Euro 928,9 mln e a Euro 391,5 mln", "il risultato economico consolidato registrato nell'esercizio 2010 ha risentito negativamente, oltre che del rafforzamento rispetto agli esercizi precedenti delle riserve sinistri dei rami di responsabilità civile principalmente dovuto alla sempre maggiore diffusione nel territorio nazionale delle tabelle di risarcimento dei Danni Fisici originariamente adottate dal Tribunale di Milano ed al fenomeno delle frodi assicurative, anche della perdurante congiuntura negativa del settore e dell'andamento negativo dei mercati finanziari che hanno determinato un sensibile deterioramento sia del risultato tecnico della gestione assicurativa dei Rami Danni, sia del risultato della gestione finanziaria afferibile ad un calo dei rendimenti di tutte le*

pagina 9 di 17

Firmato Da: /MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 2908dcef7b68e4695a4246cd37609c3 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b0dd



Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

categorie di investimenti, e alle rettifiche di valore (c.d. impairment) apportate alle attività finanziarie disponibili per la vendita (c.d. Available for Sale), nonché del risultato negativo di alcune controllate operanti nel settore immobiliare e nei settori diversificati [...] considerato che i principali fattori macroeconomici responsabili del deterioramento, sia del risultato tecnico della gestione assicurativa, sia delle rettifiche di valore e del calo dei rendimenti degli investimenti finanziari (principalmente riconducibili alla negativa congiuntura economico-finanziaria a livello globale), non appaiono allo stato avere esaurito i propri effetti, l'Emittente non può escludere che la persistenza di detti fattori possa comportare anche in futuro un impatto rilevante sui risultati economici del Gruppo e/o sulla possibile distribuzione di dividendi" (v. par. 4.1.1 del Prospetto 2011).

Non solo: era pure stato dichiarato nel Prospetto che "considerato che i principali fattori responsabili del deterioramento dei risultati economici del Gruppo, e pertanto del livello del Margine di Solvibilità Corretta del medesimo, non appaiono allo stato avere esaurito i propri effetti, l'Emittente non può escludere che, nonostante i previsti effetti dell'Aumento di Capitale unitamente agli effetti di ulteriori opzioni di valorizzazione di attività non strategiche, la persistenza di detti fattori – e a maggior ragione la mancata esecuzione delle operazioni di rafforzamento patrimoniale del Gruppo – possa comportare in prospettiva una inadeguatezza del patrimonio di vigilanza di Gruppo" (v. par. 4.1.3 del Prospetto).

Era stato quindi pure puntualmente segnalato con riguardo alle ispezioni ISVAP che: "In data 4 ottobre 2010 l'ISVAP ha avviato accertamenti ispettivi nei confronti della Società, aventi ad oggetto principalmente l'attività svolta dagli organi sociali, l'attività di controllo svolta dalle funzioni preposte (Audit, Risk Management e Compliance), l'area del rischio legato all'appartenenza al Gruppo con particolare riguardo alle operazioni infragrupo e con parti correlate, nonché all'applicazione del modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/01. Gli accertamenti ispettivi avviati il 4 ottobre 2010 di cui sopra si sono conclusi e ISVAP ha segnalato rilievi in merito ad aspetti riguardanti la catena partecipativa, il sistema di governance e il sistema dei controlli interni, l'organizzazione e l'attività degli organi sociali, le funzioni di controllo, le operazioni con parti correlate e il rischio di liquidità. L'ISVAP in data 9 giugno 2011 ha richiesto di fornire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione chiarimenti e adeguate giustificazioni con riferimento agli aspetti sopra indicati, rispetto ai quali la Società sta effettuando le proprie valutazioni. In data 17 gennaio 2011, l'ISVAP ha esteso gli accertamenti ispettivi alle procedure che regolano le principali fasi del ciclo sinistri del ramo R.C. Auto. Alla Data del Documento di Registrazione l'Emittente non è ancora a conoscenza degli esiti degli accertamenti ispettivi inerenti le procedure che regolano le principali fasi del ciclo sinistri del Ramo R.C. Auto. Ove, ad esito di tali accertamenti, sulla base dei rilievi dell'ISVAP, dovessero rendersi necessari adeguamenti di talune procedure e/o di variazione di talune soluzioni organizzative, ciò potrebbe comportare per la Società il sostenimento dei costi relativi all'implementazione di tali procedure e/o soluzioni organizzative che, unitamente al pagamento di eventuali sanzioni comminate dall'Autorità, avrebbero un impatto negativo sui risultati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo" (v. par. 4.1.10 del Prospetto 2011).

Inoltre, il Prospetto 2011 faceva riferimento anche al settore immobiliare quale "Fattore di rischio". Sul punto, infatti, si evidenziava come: "I principali fattori che incidono sulla fattibilità, la tempistica, la redditività e quindi in definitiva il

pagina 10 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2908dcef7b68e4959a2d46cd37609c6 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 130d0d



Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

*successo delle iniziative di sviluppo immobiliare sono mutevoli nel tempo e non completamente prevedibili in fase di valutazione/decisione dell'investimento, l'Emittente non può escludere che la fattibilità e/o la redditività di tali iniziative risulti differente rispetto alle aspettative con conseguenti rilevanti impatti negativi sui risultati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo" (v. par. 4.1.15 del Prospetto).*

*Inoltre, alla nota informativa allegata all'aumento di capitale del luglio del 2011, a pag. 24, nell'indicare i motivi alla base dell'aumento di capitale Fondiaria segnalava ampiamente le proprie difficoltà economiche, come accertate dall'Isvap che le aveva imposto a marzo 2011 di implementare quanto prima un piano per ripristinare il coefficiente di solvibilità e per garantire la solvibilità futura, e che anzi lo scopo dell'aumento di capitale a pagamento era finalizzato a superare "il grave e progressivo deterioramento della situazione di solvibilità".*

*La correlata nota di sintesi, quindi, rappresentava con chiarezza il crollo del margine di solvibilità che Fondiaria Sai aveva patito in soli 2 anni (scendendo sino al 97% a fronte del 120% che si intendeva perseguire con l'aumento di capitale); evidenziava i rischi dell'investimento connessi ai bilanci in passivo recentemente approvati (pag. 35), dando peraltro atto dell'aumento dei costi per i risarcimenti dei danni conseguenti all'adozione delle Tabelle di Milano da parte di numerosi tribunali italiani; rappresentava (pag. 39) di non potere escludere che il patrimonio del gruppo potesse risultare inadeguato anche in caso di successo dell'aumento di capitale (e di cessione per fare cassa degli asset non strategici) alla luce della persistenza dei fattori che avevano portato al deterioramento dei risultati economici del gruppo...*

*Da quanto precede risulta evidente come il Fabbri abbia consapevolmente partecipato all'aumento di capitali di una società che aveva appena presentato un bilancio con fortissime perdite, che era sottoposta ad indagini ispettive da parte dell'Isvap, che dichiarava che i fattori che avevano portato al deterioramento dei dati economici ancora non avevano esaurito gli effetti, che dichiarava che neppure era certo che l'aumento di capitale potesse essere risolutivo (come poi infatti avvenuto, tanto che a distanza di un anno venne fatto un ulteriore aumento di capitale), che dichiarava, infine, che vi erano forti criticità sulla riserva relativa ai sinistri Rca.*

*Su quali dati tranquillizzanti Fabbri abbia confidato nell'aderire all'aumento di capitale nel luglio 2011, quindi, non è dato sapere, anche perché Fabbri si è limitato ad una allegazione del tutto generica circa la falsità dei dati contabili (solo per la prima volta con la comparsa conclusionale compie un tardivo e come tale inammissibile riferimento alla sottocapitalizzazione della riserva tecnica per i sinistri e peraltro di tale problematica si era pure dato ampio riscontro nel Prospetto, sicché l'attore non poteva non essere informato circa l'esistenza di suddetta problematica, che dunque non si è affatto manifestata improvvisa ed inattesa successivamente all'aumento di capitale, essendo al contrario stata preventivata proprio nei documenti ancillari alla decisione di procedere all'aumento di capitale).*

*La genericità dell'allegazione, unita alla presenza di chiare indicazioni circa le difficoltà economiche in cui si trovava Fondiaria prima dell'aumento di capitali e in cui forse si sarebbe trovata anche dopo l'aumento, quindi palesa l'infondatezza della domanda attorea.*

pagina 11 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2508dcef7b88e4959a2e46cd37609c3 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 130d0d



Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

*Di fronte, infatti, ad un quadro finanziario assai fosco, sarebbe stato preciso onere del Fabbri alla luce della giurisprudenza sopra richiamata indicare quale notizia falsa lo indusse a sottoscrivere l'aumento di capitale, onere nella specie chiaramente non assolto".*

La sostanziale comunanza delle due vicende, quindi, impone l'adozione delle stesse soluzioni (anche prescindendo in questa sede dai report pubblicati da società terze che non sono stati invece prodotti in questo giudizio dalla convenuta).

La decisione, quindi, dell'attore di acquistare azioni e partecipare ai successivi aumenti di capitale di una società che palesava pubblicamente evidenti problemi di stabilità finanziaria esclude l'esistenza di un nesso causale fra condotte imputate alla convenuta e danno patito da Di Luca in assenza di una più puntuale allegazione circa la rilevanza nel processo motivazionale alla base degli acquisti di specifiche false notizie su cui l'attore fece affidamento, senza dimenticare come, peraltro e con considerazione assorbente, delle problematiche poi verificatesi nel Prospetto informativo era stato dato ampio spazio (specie in relazione all'insufficienza della riserva sinistri e della possibile insufficienza dell'aumento di capitale, ovvero in relazione all'unica falsità esplicitamente allegata dall'attore a fondamento della propria domanda).

L'attore, dunque, quando partecipò all'aumento di capitale del luglio 2011, aveva ricevuto informazioni sufficienti per comprendere la rischiosità dell'investimento, che nonostante ciò decise di effettuare, circostanza che quindi esclude l'esistenza del nesso causale rispetto alle condotte contestate alla convenuta, ribadendosi ancora come per gli acquisti antecedenti all'aumento di capitale l'attore neppure abbia allegato quali siano state le informazioni scorrette su cui fece affidamento, specie in considerazione del fatto che i suddetti acquisti furono eseguiti dopo che Fondiaria già aveva nel mese di marzo 2011 comunicato che l'esercizio 2010 si era chiuso con una perdita record di 929 milioni di euro (circostanza nota all'attore, visto che lui stesso afferma di esserne stato al corrente: pag. 4 comparsa di riassunzione).

Anche gli acquisti antecedenti all'aumento di capitale, dunque, erano stati compiuti dall'attore dopo che la stessa Fondiaria aveva comunicato il pessimo risultato di bilancio, sicché, a fronte della diffusione di tali pubbliche notizie, a maggior ragione Di Luca avrebbe dovuto allegare su quali erronee notizie aveva dato incolpevolmente fiducia al momento degli acquisti oggetto di causa, onere tuttavia, come più volte ribadito, mai assolto dall'attore.

È evidente, pertanto, l'assenza di prova in ordine all'esistenza del nesso causale in entrambe le ipotesi, specie in considerazione della particolare propensione ad investimenti rischiosi da parte

pagina 12 di 17

Firmato Da: /MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2508dcef7b88e4695a2e46cd37609c3 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b0dd



Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

dell'attore (che, infatti, oltre ad acquistare ripetutamente i titoli di Fondiaria, ovvero di una società che affermava di trovarsi in gravi condizioni finanziarie, nello stesso periodo si rendeva acquirente di altri titoli azionari, come da lui stesso dichiarato: sul punto si veda Trib. Milano, 30.6.2015, n. 8053 secondo cui *"ha finalità conservativa del capitale l'investimento in titoli di Stato o obbligazioni non strutturate emesse da primarie società, ma l'acquisto di azioni, anche di società patrimonializzate, costituisce comunque partecipazione al capitale di rischio ed è quindi soggetto alle inevitabili oscillazioni di mercato e finalizzato ad un incremento significativo del capitale, nel medio periodo, sopportando il corrispondente rischio"*).

Non solo: successivamente all'aumento di capitale del luglio 2011 (cui l'attore ha aderito corrispondendo 1,5 € ad azione) il titolo Fondiaria per diversi mesi è notevolmente oscillato sui listini di borsa, spesso avendo quotazioni superiori al prezzo d'acquisto (l'ultima volta ciò è avvenuto a febbraio 2012, come da documentazione mai contestata da De Luca prodotta dalla controparte: doc. n. 2), malgrado le notizie non certo confortanti che nel frattempo (ovvero dopo l'aumento di capitale del luglio 2011) erano state rese pubbliche sulla situazione patrimoniale di Fondiaria.

Le argomentazioni di cui sopra valgono poi anche con riferimento all'aumento di capitale del 2012, rispetto al quale l'attore rivolge le stesse contestazioni mosse in relazione all'aumento di capitale del 2011.

Anche in questo caso l'attore, infatti, ha deciso di aderire ad un aumento di capitale pur in presenza di rilevanti indicazioni circa la difficoltà finanziaria in cui si trovava la società convenuta, circostanza che doveva imporre al De Luca un onere probatorio particolarmente intenso al fine della dimostrazione dell'esistenza del nesso causale.

Infatti, il 10 novembre 2011 Fondiaria confermava al pubblico che *"la previsione del risultato netto di Gruppo dell'esercizio contenuta nel budget 2011 non potrà essere mantenuta, venendosi comunque a determinare un risultato in perdita"* (v. comunicato stampa Fondiaria del 10 novembre 2011, doc. 4 Unipolsai); il 12 dicembre 2011, Fondiaria comunicava al pubblico che il CdA stava proseguendo *"nell'esame delle possibili operazioni e, al riguardo, [aveva] conferito mandato all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale di approfondire le possibili iniziative da proporre al Consiglio in ordine a interventi di patrimonializzazione, anche strutturali, nel breve periodo"* (v. comunicato stampa Fondiaria del 12 dicembre 2011, doc. 5); il 23 dicembre 2011 il CdA deliberava (e comunicava al pubblico) *"di dare mandato al Presidente affinché provveda alla convocazione di un'Assemblea"*

pagina 13 di 17

Firmato Da: /MARTINAT LUCKA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2908dcef7b88e4956a2e46cd37609c03 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13810dd



Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

*straordinaria della Società da tenersi entro il prossimo mese di febbraio, al fine di sottoporre ai soci una proposta di aumento di capitale in opzione, per un importo complessivo massimo di Euro 750 milioni, da eseguirsi entro il 30 giugno 2012" (v. comunicato stampa Fondiaria del 23 dicembre 2011, doc. 6); il 30.01.2012 il Cda deliberava di convocare l'assemblea straordinaria "al fine di sottoporre ai soci una proposta di aumento di capitale in opzione per un importo complessivo massimo di Euro 1.100 milioni"; tale ammontare era "superiore rispetto a quello massimo di € 750 milioni comunicato al mercato il 23 dicembre 2011 tenuto conto dell'impatto negativo derivante dall'aggiornamento delle stime preliminari relative alla chiusura dell'esercizio 2011 rispetto a quelle esaminate dal Consiglio nella riunione del 23 dicembre 2011 e rese note al mercato" (v. comunicato stampa Fondiaria del 30 gennaio 2012, doc. 7).*

La decisione di procedere ad un nuovo aumento di capitale, dunque, era stata preannunciata circa 7 mesi prima della sua concreta effettuazione, e svariati mesi prima del crollo in borsa del valore dei titoli azionari: l'attore, pertanto, non può legittimamente dedurre la propria sorpresa in relazione agli sviluppi successivamente intercorsi (sul punto si veda anche Trib. Milano, 30.6.2015, n. 8053).

Non solo, il prospetto relativo all'aumento di capitale del 2012 riportava che Fondiaria aveva chiuso il bilancio 2011 con l'ennesima fortissima perdita (1,05 miliardi di euro) e di aver già rivalutato la riserva danni di 700 milioni di euro.

Ritiene in effetti il Tribunale che nel quadro di grave incertezza sopra ricordato la decisione di Di Luca di non procedere all'alienazione delle sue azioni (che ancora a febbraio 2012 quotavano a prezzi superiori all'aumento di capitale 2011) rappresenti una circostanza idonea ad elidere ogni nesso causale rispetto alle condotte contestate alle convenute, dovendo in definitiva essere imputata al solo attore la decisione di non alienare le azioni ad un prezzo conveniente, sino ad aspettare il momento in cui le azioni hanno perso praticamente tutto il loro valore.

Infatti, "in tema di responsabilità per i danni subiti dai risparmiatori per la perdita dei propri investimenti, a causa dell'omessa vigilanza dell'Autorità preposta alla vigilanza sui mercati mobiliari (Consob) che, per la sua funzione istituzionale, ha il compito di garantire il pubblico dei risparmiatori circa la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto informativo, è ravvisabile, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., un concorso del fatto colposo degli investitori nel caso di diffusione di notizie di stampa che rivelino la particolare rischiosità dell'investimento e la non attendibilità della fonte di informazione ufficiale costituita dall'autorizzata pubblicazione del prospetto informativo da

pagina 14 di 17

Firmato Da: /MARTINAT LUCCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2508dcef7b88e4695a2e46cd37609c03 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b0dd



Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

parte della medesima Autorità, dal momento che l'investitore prudente deve valutare anche il contenuto delle notizie di stampa, deve attivarsi per verificarne la corrispondenza al vero ed eventualmente non investire nell'operazione o provvedere a disinvestire prontamente i capitali, evitando o limitando le perdite lamentate, ciò a prescindere dal dovere della stessa Autorità di attivare autonomamente e successivamente i poteri repressivi e di vigilanza" (Cassazione civile, sez. I, 25/02/2009, n. 4587).

Una simile condotta, quindi, non è stata chiaramente posta in essere dall'attore, sia al momento della sottoscrizione dell'aumento di capitale sia successivamente (allorquando ancora avrebbe potuto vendere le azioni a prezzi convenienti), sia al momento degli acquisti della primavera del 2011 (successivi alla comunicazione del disastroso bilancio del 2010), circostanza che vale anche ex art. 1227 c.c. ad elidere ogni responsabilità a carico della società convenuta.

Così recentemente la Corte d'Appello di Milano (22.08.2016 n. 3274 citata da parte convenuta), secondo cui "E allora delle due l'una : o i sigg.ri [...] erano attenti investitori che basavano le loro scelte sulle informazioni disponibili sul mercato , e quindi la decisione di mantenere le azioni anche dopo i comunicati del gennaio non può che risolversi in una scelta pienamente consapevole [...]; oppure i sigg.ri [...] non erano investitori attenti come vorrebbero in questa sede dipingersi, e dunque le loro scelte di investimento qui in discussione non state precedute e accompagnate da un costante e tempestivo monitoraggio delle comunicazioni e dei bilanci di volta in volta diffusi . In entrambi i casi, comunque, gli [investitori, ndr] non possono dolersi delle conseguenze subite , posto che il mantenimento delle azioni non può che essere imputato ad una loro libera scelta".

Così anche la più volte citata sentenza del Tribunale di Milano secondo cui "l'esame congiunto e unitario di tutte le circostanze sopra esposte, valutato alla luce del profilo speculativo dell'attore, costituiscono circostanze gravi, precise e concordanti che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dimostrano che l'attore abbia consapevolmente acquistato le azioni Italease in un momento di forte ribasso e abbia continuato ad acquistarle per tutto il susseguente periodo di grande incertezza, nel quale il titolo ha marcatamente oscillato tra rimbalzi e deprezzamenti, confidando così nel futuro rialzo del titolo, in modo da realizzare a scadenza un investimento di notevole convenienza, scenario che purtroppo non si è verificato. Ma ciò comporta anche che le carenti e incomplete informazioni contenute nel prospetto informativo di gennaio 2007 non hanno avuto rilevanza causale nella determinazione del danno registrato, in quanto l'attore non si è determinato all'acquisto delle azioni Italease in base a quelle informazioni, ma proprio a seguito del calo di prezzo registrato il 1/6/2007, conseguenza

pagina 15 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2508dcef7b88e4956a2e46cd37609c8 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b0dd



Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

*dell'emergere delle prime notizie sulla grave esposizione a rischi finanziari della società. In altri termini è ragionevole affermare che l'attore avrebbe ugualmente perfezionato le operazioni oggetto di causa anche se il prospetto informativo del gennaio 2007 avesse correttamente riportato il numero dei contratti derivati presenti nel portafoglio della società e il connesso rischio di credito".*

Alla luce di quanto precede la domanda risarcitoria dell'attore verso UnipolSai deve essere rigettata per difetto di prova circa il nesso di causa, con conseguente assorbimento della domanda di manleva da quest'ultima formulata verso gli ex amministratori, rimasti contumaci in questo giudizio.

Va ancora aggiunto che quanto sopra vale anche per le deduzioni attoree relative alle allegazioni di dolo e di inadempimento contrattuale che sono state fondate sugli stessi fatti materiali sopra descritti, allegazioni rispetto alle quali l'attore ha peraltro solamente collegato una richiesta risarcitoria, senza dunque domandare l'annullamento o la risoluzione dei contratti.

Per completezza, infine, va pure aggiunto che il danno derivante dalle minusvalenze subite dall'asserita necessità di vendere altri titoli per partecipare all'aumento di capitale del 2012 non sarebbe in ogni caso risarcibile perché le vendite suddette devono essere ascritte in definitiva ad una libera scelta dell'attore, che da parte sua neppure ha dimostrato che tali vendite furono necessarie, fatto che implicherebbe l'inesistenza di altri cespiti facilmente liquidabili, circostanza mai dedotta e provata dall'attore malgrado la contestazione della convenuta.

5) Infine, le spese del presente giudizio così come liquidate in dispositivo ex Dm n. 55/2014 (entrato in vigore in data 03.04.2014 a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 02.04.2014, come statuito dall'art. 29 del Dm stesso, e già applicabile alla presente decisione atteso che ai sensi dell'art. 28 del Dm i nuovi parametri forensi si applicano a tutte le liquidazioni successive all'entrata in vigore del DM suddetto) seguono la complessiva soccombenza di parte attrice ex art. 91 c.p.c. nei confronti della società convenuta, venendo liquidate in misura conforme ai parametri medi (scaglione sino ad € 26.000,00), mentre nulla deve essere disposto in relazione ai rapporti processuali intercorrenti fra UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria - Sai S.p.A.) ed i terzi chiamati contumaci stante l'assorbimento della domanda di manleva formulata dalla società convenuta.

P.Q.M.

pagina 16 di 17



Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2908dcef7b88e4959a2e46cd37609c03 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1380dd



Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017  
RG n. 16330/2015

**IL TRIBUNALE DI TORINO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

in composizione collegiale,  
definitivamente pronunciando,  
respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione,  
nel contraddittorio delle parti,

**Rigetta** le domande tutte formulate da De Luca Giuseppe.

**Condanna** De Luca Giuseppe alla rifusione delle spese di lite a favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria - Sai S.p.A.), spese che si liquidano in € 4.835,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario ex art. 2 DM n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrenze.

**Nulla** in punto spese nei rapporti processuali intercorrenti fra UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria - Sai S.p.A.) da un lato ed i terzi chiamati dall'altro.

Così deciso dalla Sezione specializzata in materia di Impresa nella composizione del 10.03.2017.

Il Presidente  
Gabriella Ratti

Il Giudice Estensore  
Luca Martinat

pagina 17 di 17



Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2908dce7b68e4956a2e46cd37609c63 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b0dd